

D.M 08 agosto 1997

Delega di attribuzione di funzioni ai dirigenti periferici dipendenti dall'Ufficio centrale beni archeologici, architettonici, artistici e storici.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1997, n. 256.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO  
CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI  
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la *legge 23 ottobre 1992, n. 421*;

Visto il *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 14*;

Visto il *decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657*, come convertito, con modificazioni, nella *legge 29 gennaio 1975, n. 5*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805*;

Vista la *legge 22 maggio 1939, n. 823*;

Vista la *legge 1° giugno 1939, n. 1089*;

Visto il *regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363*;

Visto il parere n. 247 espresso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nell'adunanza del 28 febbraio 1996, in ordine alle modalità di applicazione delle norme del *decreto legislativo n. 29 del 1993* in rapporto ad alcune norme speciali della *legge n. 1089 del 1939*;

Ritenuto che la interpretazione resa dal Consiglio di Stato, pur se riferita alle singole fattispecie indicate nella richiesta di parere, possa essere assunta quale criterio generale di riparto delle competenze fra Ministro e dirigenti, anche in riferimento alla normativa anteriore al *decreto legislativo n. 29 del 1993*;

Considerato che, alla stregua di detto orientamento interpretativo, tutte le volte che da un esame della normativa in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali emerge che l'originario potere del Ministro costituisce esercizio di attività di gestione amministrativa esso è da intendersi ormai trasferito al dirigente generale competente per materia e che quest'ultimo, in conformità a quanto sancito dall'*art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972*, può legittimamente delegare l'esercizio delle proprie funzioni agli altri dirigenti centrali e periferici;

Considerato che, alla stregua del parere reso dal Consiglio di Stato, l'esercizio delle competenze di cui agli *articoli 11, 12, 13 della legge n. 1089 del 1939* costituisce attività di gestione amministrativa e che, in quanto tale, essa è ormai di spettanza del dirigente generale competente per materia e può quindi essere da questi delegata agli altri dirigenti periferici;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, alla luce della normativa da ultimo richiamata, l'azione amministrativa deve essere retta da criteri di economicità, pubblicità ed efficacia;

Ritenuto che la delega della attività amministrativa (procedimentale e provvedimentale), di cui ai citati *articoli 11, 12, 13 della legge n. 1089 del 1939*, dal dirigente generale competente per materia ai dirigenti periferici, risponda ai criteri fissati dalla *legge n. 241 del 1990* in tema di azione amministrativa, in quanto consente di completare l'attività tecnica dei dirigenti periferici e tiene conto dei principi della sussidiarietà e della omogeneità, collegati ai principi della responsabilità e dell'unicità dell'azione amministrativa;

Ravvisata inoltre l'opportunità, per semplificare e razionalizzare ulteriormente l'azione amministrativa e renderla funzionale al disposto di cui agli *articoli 13, 14, 15, 16, 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993*, di delegare ai dirigenti periferici oltre alle competenze precedentemente indicate anche altre, con esse teleologicamente o funzionalmente collegate;

Viste perciò, anche le seguenti disposizioni:

regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Legge 2 aprile 1950, n. 328;

Legge 23 luglio 1980, n. 502, come modificata e integrata dalla legge 27 giugno 1985, n. 332;

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1996, recante direttive sulle competenze dell'organo politico e dei dirigenti;

Vista la deliberazione n. 21/97 emessa dalla Corte dei conti - Sezione del controllo negli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - nell'adunanza del 14 novembre 1996;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'*art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972* nella seduta dell'8 maggio 1997;

Decreta:

**1.** Ai dirigenti periferici dipendenti dall'Ufficio centrale beni archeologici architettonici artistici e storici, in ragione della loro specifica competenza per materia e territorio, è conferita delega al compimento di ogni attività istruttoria e procedimentale, nonché alla adozione dei provvedimenti finali, in merito a:

a) rilascio o diniego di autorizzazioni;

ad effettuare, sui beni di interesse storico artistico, gli interventi di cui agli *articoli 11 e 12 della legge n. 1089 del 1939*, fatta eccezione per gli interventi di demolizione e di rimozione. Nei casi di demolizione e di rimozione spetta ai dirigenti periferici competenti l'adozione degli atti che la normativa di settore attribuisce loro direttamente ed in particolare l'adozione degli interventi cautelari e urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità;

ad utilizzare i detti beni secondo modalità compatibili con il loro interesse storico ed artistico, ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge n. 1089 del 1939*;

ad eseguire il distacco ai sensi dell'*art. 13 della legge n. 1089 del 1939*;

b) occupazioni temporanee di immobili al fine di eseguirvi ricerche archeologiche, da decretarsi ai sensi dell'*art. 43 della legge n. 1089 del 1939*;

c) rilascio o diniego di autorizzazioni, ai fini del condono edilizio, ex *art. 32 della legge n. 47 del 1985*, e successive modifiche e integrazioni su immobili sottoposti a tutela ai sensi della *legge n. 1089 del 1939*;

d) rilascio o diniego di autorizzazioni al mutamento di nome delle vecchie strade o piazze comunali, ai sensi dell'*art. 1 del regio decreto-legge n. 1158 del 1923*, convertito in *legge n. 473 del 1925*;

e) rilascio o diniego di autorizzazioni alla rimozione temporanea di opere d'arte che abbia per scopo la loro partecipazione a mostre o esposizioni promosse da enti pubblici e privati, da tenersi nell'ambito del territorio di competenza di ciascun dirigente periferico, ai sensi del combinato disposto costituito dall'*art. 6 della legge n. 328 del 1950* e dall'*art. 30 del regio decreto n. 363 del 1913*;

f) rilascio o diniego di autorizzazioni al libero accesso, in via temporanea e per particolari avvenimenti, ai monumenti, musei, gallerie o scavi archeologici ricompresi nel territorio di competenza di ciascun dirigente periferico ai sensi dell'*art. 4, secondo comma, della legge n. 502 del 1980*, come modificata dalla *legge n. 332 del 1985*.

**2.** Non è oggetto di delega, nelle fattispecie di cui al precedente art. 1, lettere a) e c), la comminazione delle sanzioni amministrative previste dall'*art. 59, secondo comma e seguenti, della legge n. 1089 del 1939*, alla cui applicazione l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici provvederà, sulla base delle proposte che i dirigenti periferici faranno immediatamente pervenire al riguardo.

**3.** Non è oggetto di delega, nella fattispecie di cui al precedente art. 1, lettera e), il rilascio o diniego di autorizzazioni che importino la rimozione temporanea di quei gruppi di opere che costituiscono il fondo principale o una determinata e organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria o di una collezione artistica, nonché di quelle opere, specialmente dipinti su tavola od opere di grandi dimensioni, che possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli. In ordine alla rimozione di dette opere

l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici, e storici provvederà sulla base delle proposte che i dirigenti periferici faranno pervenire al riguardo.

**4.** Fatte salve le limitazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, la delega, conformemente ai principi generali e alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 , dalla legge n. 241 del 1990 e dal decreto legislativo n. 29 del 1993 è attribuita:

in via generale, per il compimento di ogni attività istruttoria e procedimentale, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti finali inerenti le fattispecie elencate al precedente art. 1;

in via continuativa, fatti salvi i poteri del dirigente generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a sé la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa;

con l'obbligo, per il delegato, di presentare al dirigente generale delegante apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate, con indicazione delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti.

**5.** Le funzioni delegate vanno esercitate entro i limiti di tempo fissati, per ciascun procedimento, dalle specifiche disposizioni di legge o dal decreto n. 495 del 1994 del Ministro per i beni culturali e ambientali. In mancanza esse vanno comunque esercitate entro il termine fissato, in via residuale, dall'*art. 2, terzo comma, della legge n. 241 del 1990* .

**6.** Le funzioni delegate vanno altresì esercitate in conformità alle competenze fissate dalla *legge n. 823 del 1939* e dal *decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975* . Qualora l'adozione di un determinato provvedimento involga competenze di più uffici periferici, i dirigenti degli stessi provvederanno al riguardo d'intesa fra loro.

**7.** Le funzioni delegate vanno in fine esercitate in conformità ai principi generali fissati, in materia di attività amministrativa, dalla *legge n. 241 del 1990* e ribaditi, specificamente per il Ministero per i beni culturali e ambientali, dal *decreto ministeriale n. 495 del 1994* .

**8.** Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo competenti secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.